

Nota in data 12 ottobre 2004 della dott.ssa, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, concernente la mancata applicazione, da parte del capo dell'Ufficio, nei suoi confronti della circolare consiliare n. 160/96 sulla tutela della maternità.

(approvazione dal C.P.O.M. in data 1 dicembre 2004)

Il Comitato per Le Pari Opportunità in Magistratura, nella seduta del 1° dicembre 2004 ha adottato la seguente delibera:

- vista la nota in data 12 ottobre 2004, indirizzata al Comitato per le pari Opportunità in magistratura, con la quale la dott.ssa, sostituto procuratore presso il Tribunale di Avellino, chiede, sulla scorta dei fatti in essa rappresentati, di dichiarare nel caso che la riguarda l'applicabilità della circolare n. 160/96, nonché di espungere dal fascicolo personale la nota a firma del Procuratore della Repubblica di Avellino in data 5.10.04;
 - premesso che:
- la dott.ssa ... (madre di un bambino di 9 mesi), con nota 30.09.04, aveva rappresentato i motivi "in considerazione della attuale situazione di maternità" a sostegno dell' "incompatibilità" dell'impegno prevedibile per l'udienza della Corte di Assise cui era stata designata, chiedendone conseguentemente di essere esonerata ai sensi e per gli effetti della Circolare citata;
- il Procuratore della Repubblica di Avellino, con nota 5.10.04, nel contestare, innanzitutto, che nel caso di specie potesse avere rilevanza la Circolare invocata, aveva formulato, in relazione all'istanza medesima, considerazioni del seguente tenore: "faccio rilevare che il contenuto della stessa evidenza, nella sostanza, più una volontà rinunciataria che un vero e proprio impedimento. La circostanza che le udienze di Corte di Assise finiscono, per prassi ... entro le ore 14,00 non sembra giustificare un comportamento di impossibilità a partecipare all'udienza, ma piuttosto esprime una sorta di sottrazione ad un dovere, forse un po' impegnativo, ma non per questo non confacente ad un Sostituto Procuratore ormai maturo (è questa la mia convinzione), il quale deve saper affrontare qualsiasi forma di impegno, se necessario", concludendo la propria nota con l'ordine di inserimento nel fascicolo personale del magistrato la nota di richiesta avanzata e quella di risposta dallo stesso formulata;
- considerato che la fattispecie in esame risulta certamente disciplinata dalla circolare in questione (così come integrata nella seduta del 25 febbraio 1998), atteso che essa ha ad oggetto una legittima richiesta di riorganizzazione del lavoro dell'ufficio, "in considerazione della attuale situazione di maternità", al fine di renderla compatibile "con i doveri di cura ed assistenza della prole", e che la *ratio* della Circolare in questione risulta proprio essere quella di consentire agli uffici di avvalersi dell'attività dei magistrati che, altrimenti, per motivi familiari o di salute, sarebbero costretti a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro, e nel contempo di assicurare a questi magistrati il diritto all'espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione;
- rilevato, peraltro, che la risposta del Capo dell'Ufficio, oltre a non tener conto della normativa espressamente e pacificamente applicabile sia di natura regolamentare, sia, soprattutto, di rango normativo primario, ha disposto in maniera del tutto immotivata

l'inserimento nel fascicolo personale delle note di richiesta e di risposta, quest'ultima contenente, fra l'altro, apprezzamenti negativi sul comportamento del Sostituto definito "rinunciatario";

- viste, altresì, le precedenti deliberazioni del CSM aventi ad oggetto casi analoghi a quello in discussione ed, in particolare, la delibera in data 3.06.04, nelle quali è stata sempre ritenuta l'applicabilità, nei termini suddetti, della Circolare 10.4.96 così come integrata nella seduta del 25.02.98;
- ciò premesso e ritenuta, pertanto, l'illegittimità del provvedimento del Procuratore della Repubblica di Avellino sopra indicato sia nella parte motiva che dispositiva, il Comitato per le Pari Opportunità in Magistratura delibera:

- la trasmissione di copia degli atti della pratica alla Quarta Commissione referente, per quanto di competenza, in ordine all'espunzione delle note di cui in premessa dal fascicolo personale della dott.ssa;
- la trasmissione di copia degli atti alla Settima Commissione referente per quanto di competenza, in ordine al provvedimento del Procuratore della Repubblica di Avellino;
- la trasmissione di copia degli atti alla Prima Commissione referente per quanto di eventuale competenza anche in ordine all'informazione dei titolari dell'azione disciplinare.